

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA VERONA.**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI  
VOLONTARIATO.**

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle DDG n. 922  
del 11.09.2009, e n. 800 del 28.12.2011)

**ARTICOLO 1  
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e le organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le Associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla Legge della Regione del Veneto 30 agosto 1993, n. 40.

**ARTICOLO 2  
(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)**

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona sono rese in regime convenzionale e solo dalle organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 40/1993, e che dimostrino la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda, nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto il convenzionamento. I contenuti della convenzione sono quelli definiti all'art. 9 della Legge Regionale citata.
2. La stipula della convenzione, o il suo rinnovo, sono preceduti da apposita richiesta, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato A1 o A2 al presente Regolamento, e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, che l'Associazione di volontariato interessata presenta all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, per il tramite del Servizio Affari Generali.
3. In caso di richiesta incompleta o irregolare, il Servizio invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.
4. Il Servizio, verificata la completezza e regolarità formale della richiesta, entro i successivi trenta giorni provvede ad acquisire dalla Direzione Medica Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenza, il relativo parere, che, se favorevole, consente di addivenire alla stipula della convenzione sulla base di schema approvato con determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali, assunta nel rispetto dello schema tipo allegato al presente Regolamento, con facoltà di adattarne il contenuto alle peculiarità delle diverse fattispecie concrete.

5. La stipula della convenzione con l'Associazione di volontariato può essere richiesta dal Direttore Generale dell'Azienda, sentito il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato di cui all'art. 9; anche in tal caso la stipula resta subordinata alla presentazione da parte dell'Associazione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, della necessaria documentazione comprovante i prescritti requisiti.
6. In caso di pluralità di richieste, le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le relative convenzioni sono individuate dal Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, sentita la Direzione Medica Ospedaliera, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 40/1993.

### **ARTICOLO 3** **(La figura del volontario)**

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, ove non già formato, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 10; tale circostanza è comprovata, all'atto della stipula o del rinnovo della convenzione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 2, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, su specifico modulo aziendale.

### **ARTICOLO 4** **(Attività del Volontario e Registro Presenze)**

1. Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono di volta in volta concordati dall'Associazione di volontariato con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione.
2. I volontari autorizzati ad operare presso le Unità Operative sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, intendendo per queste ultime a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti ospedalieri (es. residui alimentari), ed ogni altra regola imposta dal Direttore e dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.
3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura

presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, di colore preferibilmente bianco, da indossare durante l'attività prestata presso l'Unità Operativa di destinazione, fornito dall'Azienda o, in casi eccezionali precedentemente autorizzati dal Direttore o dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità stessa, dall'Associazione di volontariato.

4. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche, etc.), ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previo accordo con il personale di assistenza, per motivi sociali (ad es., bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti, alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del paziente che versa in particolari situazioni.
5. La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa, e posto sotto la responsabilità del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa, e apporre la propria firma.

## **ARTICOLO 5**

### **(Cartellino di riconoscimento)**

1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona il volontario deve acquisire dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'apposito cartellino di riconoscimento di colore verde, recante, sul fronte, l'intestazione "Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona", la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome, o, per le Associazioni di clown terapia, lo pseudonimo, e la fotografia del volontario, la denominazione dell'Associazione di appartenenza, e, sul retro, l'indicazione "Ufficio Relazioni con il Pubblico", la data di rilascio, il numero di registro, il timbro e la firma del Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, o di suo delegato, e le indicazioni per la restituzione dello stesso in caso di smarrimento. La richiesta del cartellino, redatta su conforme modulo predisposto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e sottoscritta dal volontario, viene trasmessa all'Ufficio per il tramite del legale rappresentante dell'Associazione di appartenenza, il quale provvede anche a consegnare al volontario stesso copia del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.
2. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione di restituire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a

operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

## **ARTICOLO 6** **(Tutele dei volontari)**

1. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
2. Dal canto suo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona:
  - fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  - elabora un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario;
  - risponde in solido con l'Associazione per tutti i danni occorsi al volontario nello svolgimento della propria missione, riconducibili a negligenze dell'Azienda stessa, per i quali egli non risulti indennizzato a norma delle polizze assicurative obbligatoriamente stipulate.
3. In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti in casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post - esposizione.
4. E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
  - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
  - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, o persona da lui delegata, di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.
5. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ritiene, inoltre, opportuno offrire al volontario la possibilità di accedere, in accordo con il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico, alla vaccinazione antinfluenzale e, pur non svolgendo egli attività con esposizione a liquidi biologici potenzialmente infettanti, offre al volontario, per suo beneficio individuale, la possibilità di effettuare le vaccinazioni antiepatite "A" e "B" presso il medesimo Osservatorio.

## **ARTICOLO 7**

### **(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)**

1. Ogni volontario è tenuto:
  - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
  - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
  - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
  - a rispettare le disposizioni impartite dai Direttori delle Unità Operative coinvolte e dalla Direzione Medica Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
  - ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
  - a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Direttore o del Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata al Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato e alla Direzione Medica Ospedaliera.
3. Il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, sentiti il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa, nonché la Direzione Medica Ospedaliera, provvede ad informare tempestivamente della cosa il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, il Direttore Generale, su proposta del Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

## **ARTICOLO 8**

### **(Sede dell'Associazione)**

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, di mettere a disposizione dell'Associazione stessa, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche

comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.

## **ARTICOLO 9**

### **(Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato)**

1. È istituito il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato con il compito di:
  - coordinare le competenze facenti capo ai diversi uffici interessati alla materia del volontariato;
  - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni convenzionate e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
  - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
  - analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni convenzionate;
  - valutare la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse;
  - organizzare il corso di formazione promosso dall'Azienda con validità triennale e verifica finale (contenuti, durata e periodicità);
  - esaminare le situazioni di idoneità attestate a seguito di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, diversi da quelli organizzati dall'Azienda, valutandone la congruità, per contenuti e durata, anche attraverso l'acquisizione e la comparazione di documentazione specifica (programma corso, registro presenze, test finale di apprendimento); a tale proposito, il Comitato si riserva il diritto di richiedere alle Associazioni eventuali integrazioni al debito formativo, di volta in volta rilevato e motivato.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Direttore Generale, il quale fissa anche la prima seduta del collegio.
3. Nella prima seduta il Comitato provvede ad eleggere al proprio interno un Coordinatore, che dura in carica tre anni e può essere rieletto, il quale convoca e presiede le successive riunioni del Comitato. Nella medesima seduta viene nominato dal Coordinatore un segretario, con compiti di verbalizzazione delle sedute del Comitato e di organizzazione dei lavori dello stesso.
4. Ai lavori del Comitato possono partecipare, su indicazione del Coordinatore, vari esperti individuati all'interno dell'Azienda Ospedaliera.

## **ARTICOLO 10**

### **(Corso di formazione)**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti a frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione avente validità triennale e con verifica finale, promosso dall'Azienda stessa per il tramite del Comitato Aziendale per le Attività del Volontariato, con contenuti, durata e cadenza prefissati dallo stesso Comitato.
2. Sono dispensati dalla partecipazione al corso di cui al comma precedente i volontari già formati, o che frequentino corsi di formazione promossi dalla propria Associazione di appartenenza, ovvero i corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 40/1993, i quali, una volta sottoposti alla valutazione del Comitato

Aziendale per le Attività del Volontariato, vengano da quest'ultimo giudicati assimilabili a quello indetto a norma del comma 1.

3. La mancata organizzazione del corso di cui al comma 1 non dispensa le Associazioni di volontariato dall'obbligo formativo nei confronti dei propri aderenti, da assolversi comunque entro i primi dodici mesi di durata della convenzione o di presa di servizio del volontario interessato.
4. Nelle more della partecipazione ai corsi di cui al presente articolo, i volontari non ancora formati sono ammessi a prestare la loro opera all'interno delle strutture aziendali se accompagnati da altri volontari in possesso del prescritto titolo formativo.

## **ARTICOLO 11** **(Copertura assicurativa)**

1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, salvo concorso della Regione del Veneto ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 10.
- 1-bis. Le Associazioni sono tenute, nei limiti del possibile, a stipulare a favore dei propri aderenti polizze assicurative dedicate, con massimali di copertura del rischio assicurato eventualmente uniformati a quelli delle analoghe polizze concernenti il personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in cui viene fissato un costo *pro capite* per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 è elemento essenziale della convenzione e copia delle relative polizze va prodotta all'atto della sua sottoscrizione.

## **ARTICOLO 12** **(Prestazioni specializzate fornite da terzi)**

1. Al fine di qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, e non per l'esercizio di attività di solidarietà, le Associazioni di volontariato potranno avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi, purché l'entità e la qualità di tali prestazioni specializzate siano previamente indicate in convenzione.

## **ARTICOLO 13** **(Durata e risoluzione del rapporto convenzionale)**

1. Il rapporto nascente dalla convenzione conclusa ha durata triennale.
2. Alla scadenza del triennio la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.
3. Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una

parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla convenzione e in essa specificamente individuati;
  - b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.
4. La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 40/1993; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale.
  5. In caso di sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le Associazioni di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 40/1993, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.
  6. In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di volontariato compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

#### **ARTICOLO 14** **(Rimborsi spese)**

1. Per lo svolgimento dell'attività di volontariato l'Associazione ha diritto, a insindacabile giudizio dell'Azienda, al solo rimborso dei costi di gestione del servizio e delle spese sostenute e documentate dai volontari per l'esecuzione del servizio stesso.
2. A tal fine, per ciascuno degli anni di durata del rapporto convenzionale l'Associazione è tenuta a produrre, a firma del legale rappresentante, una stima dei costi preventivati per l'anno di riferimento, salvo ottenerne rimborso a consuntivo dietro presentazione, nei termini e con le modalità indicate in convenzione, di una relazione sull'attività svolta e delle corrispondenti note di spesa giustificative; per il primo anno la stima è allegata alla richiesta di convenzionamento o di rinnovo di cui agli Allegati A1 e A2 al presente Regolamento.
3. In ogni caso, l'entità del rimborso non può, di regola, eccedere la somma preventivata a inizio anno, e, comunque, per ciascuna Associazione, in relazione all'attività svolta in concreto, il doppio della quota parte, calcolata aritmeticamente secondo il numero delle Associazioni convenzionate, del monte fondi annualmente stabilito per i rimborsi in questione dal Servizio Affari Generali anche sulla base dello storico pagato gli anni precedenti, e tenuto conto delle decurtazioni previste dalle manovre di finanza pubblica su rimborsi spese corrisposti da pubbliche Amministrazioni a vario titolo, fino a esaurimento del monte stesso.
4. L'effettivo svolgimento dell'attività concordata è attestato dalla firma dei Registri Presenze di cui all'art. 4, comma 5, e dal visto dei Coordinatori dei reparti interessati, sulla richiesta del Servizio Affari Generali.”

**ARTICOLO 15**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per le organizzazioni di volontariato iscritte in registri di altre regioni italiane valgono le disposizioni delle relative leggi istitutive, se sostanzialmente diverse da quelle della Regione del Veneto richiamate nel presente Regolamento.
2. Resta abrogato, con decorrenza 1 gennaio 2009, il Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona 25 maggio 2004, n. 692.

**ARTICOLO 16**  
**(Allegati)**

1. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso.

**DOMANDA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA VERONA**

Spett.le  
**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata Verona**  
P.le A. Stefani, 1  
37126 - VERONA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nat \_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata  
\_\_\_\_\_, forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale  
in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_,  
Fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, iscritta dal \_\_\_\_\_  
nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato", approvato con Deliberazione n. 2031 del 31.12.2008, e ss. mm. ii.;
- di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Organizzazione promuove;
- di essere a conoscenza che l'art. 2 della Legge 266/91 prescrive che:
  - a. per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
  - b. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

**CHIEDE**

- Di stipulare con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona apposita convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato.

**ALLEGA**

- a) Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione;
- b) copia della nota della competente Direzione Regionale attestante l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- c) elenco dei soggetti che presteranno servizio di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo, compilato secondo l'allegato Modello n. 1;
- d) scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere, redatta secondo l'allegato Modello n. 2;
- e) scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria, ed elenco delle prestazioni specializzate di terzi, redatti secondo l'allegato Modello n. 3;
- f) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui all'art. 4 della Legge 266/91, compilata secondo l'allegato Modello n. 4;
- g) preventivo dei costi connessi con lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, debitamente sottoscritto (in caso di richiesta di rimborso spese);
- h) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Distinti saluti.

Verona, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività al  
Servizio Affari Generali dell'Azienda, tel. 045.8122211**

**DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA  
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**

Spett.le  
**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata Verona**  
P.le A. Stefani, 1  
37126 - VERONA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nat \_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_, forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, iscritta dal \_\_\_\_\_ nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato", approvato con Deliberazione n. 2031 del 31.12.2008, e ss. mm. ii.;
- di avere stipulato con codesta spett.le Azienda in data \_\_\_\_\_ apposta convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato, con scadenza il \_\_\_\_\_;
- di essere a tutt'oggi in possesso dei prescritti requisiti per la prosecuzione dell'attività.

**CHIEDE**

- Di rinnovare la convenzione predetta.

**ALLEGA**

- a) Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione<sup>1</sup>;
- b) copia della nota della competente Direzione Regionale attestante la conferma della iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato<sup>2</sup>;
- c) elenco dei soggetti che presteranno servizio di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo, compilato secondo l'allegato Modello n. 1;
- d) scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere, redatta secondo l'allegato Modello n. 2;
- e) scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria, ed elenco delle prestazioni specializzate di terzi, redatti secondo l'allegato Modello n. 3;
- f) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui all'art. 4 della Legge 266/91, compilata secondo l'allegato Modello n. 4;
- g) preventivo dei costi connessi con lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, debitamente sottoscritto (in caso di richiesta di rimborso spese);
- h) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Distinti saluti.

Verona, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività al  
Servizio Affari Generali dell'Azienda, tel. 045.8122211**

<sup>1</sup> Solo se intervenute modifiche rispetto alla documentazione allegata alla richiesta iniziale.

<sup>2</sup> Se non già trasmessa in precedenza *ex art.* 13, comma 4, del Regolamento.

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI  
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA VERONA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante  
dell'Organizzazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

che presteranno attività di volontariato, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata Verona, le seguenti persone:

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Tel.</b>	<b>Ruolo in seno alla Organizzazione(*)</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

(\*) Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile, Volontario ecc.

## DICHIARA

altresì che tra i soggetti sopra indicati sono in possesso del titolo formativo prescritto dall'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona i signori:

N.	Cognome	Nome	Tipo di corso frequentato (soggetto promotore, durata, contenuti, test finale)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

## S'IMPEGNA

a nome dell'Organizzazione che rappresenta ad assicurare la partecipazione degli altri aderenti, entro i primi dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione, ad uno dei corsi formativi indicati al citato art. 10 del Regolamento.

Verona, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda, tel. 045.8122178**





**Modello n. 3**

**DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E MEZZI  
IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, NONCHÉ DEGLI  
ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA, ED ELENCO  
DELLE PRESTAZIONI SPECIALIZZATE DI TERZI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante  
dell'Organizzazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

1. che l'Organizzazione dispone delle seguenti strutture, attrezzature e mezzi per lo  
svolgimento dell'attività:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. che la Segreteria, sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_ Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, E mail \_\_\_\_\_  
osserva i seguenti orari e giorni di apertura:

lunedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

martedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

mercoledì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

giovedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

venerdì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

sabato dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

domenica dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3. che l'Organizzazione si avvale delle seguenti prestazioni specializzate di terzi<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma

Verona, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare tipo ed entità della prestazione (ad es., numero di ore settimanali), se trattasi di prestazione di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, finalità della prestazione medesima (garantire il regolare funzionamento dell'Organizzazione o qualificare l'attività prestata, e non esercizio di attività di solidarietà), sua attinenza agli scopi statutari.

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI  
ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 266/91**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante  
dell'Organizzazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

- che, in caso di accettazione della presente domanda, in sede di sottoscrizione della convenzione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Organizzazione designati a svolgere tale attività presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 11 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato.

Verona, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Allegato B**

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Rep. n. \_\_\_\_\_

Verona, \_\_\_\_\_

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (di seguito denominata Azienda) con sede in Verona, Piazzale A. Stefani, 1, Codice Fiscale 03901420236, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale;

E

L'Associazione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ONLUS (di seguito denominata Associazione) con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente dell'Associazione;

**premesse che:**

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 2031 del 31.12.2008, e ss. mm., è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, il quale contiene, in allegato, uno schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le strutture dell'Azienda;
- con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'U.O./Servizio \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_;
- previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convenzione richiesta;
- con determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di addivenire alla stipula di detta convenzione, approvandone il relativo schema;
- si tratta ora di formalizzare l'accordo proposto, concludendo apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ARTICOLO 1**

*(Oggetto della convenzione)*

1. In forza del presente atto, l'Azienda ammette l'Associazione allo svolgimento di attività di assistenza volontaria e gratuita in favore dei pazienti ricoverati presso l'Unità Operativa/Servizio di \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_, e dei loro familiari, che in nessun caso costituisce prestazione di carattere sanitario.
2. Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall'Associazione con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa/Servizio di destinazione, nel quadro dell'attività programmata per il triennio di convenzionamento, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione all'atto della relativa istanza, ovvero secondo quanto successivamente comunicato al Servizio Affari Generali dell'Azienda.
3. In particolare, nel quadro della presente convenzione l'Associazione si impegna a prestare la seguente attività:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
4. Nell'espletamento dell'attività di cui al comma 3, l'Associazione si avvale delle attrezzature e dei mezzi di proprietà sua o dei volontari associati, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione all'atto della richiesta di convenzionamento con l'Azienda.
5. L'Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Associazione, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.
6. L'Associazione garantisce il funzionamento della Segreteria nei giorni e negli orari indicati in sede di richiesta di convenzionamento, salvo modifiche tempestivamente comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda.

**ARTICOLO 2**

*(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)*

1. Nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, l'Associazione garantisce la disponibilità di volontari associati in numero idoneo, almeno mai inferiore a quello indicato nell'elenco allegato alla richiesta di convenzionamento, ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni promesse.
2. Esclusivamente nei limiti necessari a garantire il suo regolare funzionamento, oppure al fine di qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, e non per l'esercizio di attività di solidarietà, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, da essa a vario titolo retribuiti, i quali potranno accedere, sotto la sua responsabilità, anche per quanto concerne eventuali coperture assicurative, alle strutture dell'Azienda per svolgere, per conto dell'Associazione stessa, compiti coerenti con le sue finalità statutarie e rispettosi dei vincoli sopra evidenziati.
3. A tale proposito, l'Associazione dichiara che entità, qualità e finalità delle

prestazioni specializzate fornite da terzi sono le seguenti:

---

---

---

### **ARTICOLO 3**

*(Prescrizioni concernenti il personale volontario)*

1. I volontari soci dell'Associazione ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 2031 del 31 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento), di cui ricevono copia all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento. Tali prescrizioni s'intendono qui integralmente richiamate senza che l'Associazione, o il singolo suo socio, possano opporne la non conoscenza, che, per quanto concerne l'Associazione, viene espressamente affermata in sede di richiesta di convenzionamento.
2. I volontari risultano assicurati, con oneri a carico dell'Azienda, sia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (vedasi Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione), sia per la responsabilità civile verso i terzi (vedasi Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, anch'essa prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione).
3. Per quanto concerne le tutele riconosciute al volontario in virtù della sua equiparazione al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione è tenuta a coordinarsi con il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda per la stesura del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento.

### **ARTICOLO 4**

*(Rimborsi spese)*

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione ha diritto, a insindacabile giudizio dell'Azienda, al solo rimborso dei costi di gestione del servizio e delle spese sostenute e documentate dai volontari per l'esecuzione del servizio stesso.
2. A tal fine, per ciascuno degli anni di durata del rapporto convenzionale l'Associazione è tenuta a produrre, a firma del legale rappresentante, una stima dei costi preventivati per l'anno di riferimento, salvo ottenerne rimborso a consuntivo dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta e delle corrispondenti note di spesa giustificative; per il primo anno la stima è allegata alla richiesta di convenzionamento di cui in premessa.
3. La relazione sull'attività svolta deve essere presentata a semplice richiesta dell'Azienda e, comunque, al termine di ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l'attività svolta ed è corredata dalla specifica delle spese sostenute, dalla documentazione delle stesse, e da un elenco nominativo degli associati che hanno svolto il servizio, verificabile tramite corrispondenza con le firme lasciate sui Registri Presenze di cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento,

- sentito il Coordinatore delle Professioni Sanitarie competente.
4. Per i limiti all'entità del rimborso valgono le prescrizioni di cui all'art. 14, comma 3, del Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

*(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)*

1. L'Azienda, per il tramite del Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato di cui all'art. 9 del Regolamento, assicura il controllo di qualità delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso:
  - la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell'organizzazione in rapporto alle attività oggetto della convenzione;
  - la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti anche tramite appositi questionari;
  - incontri periodici con i responsabili dei reparti interessati e con gli operatori impegnati nell'attività di volontariato.
2. Gli esiti del controllo di cui al comma 1 sono prontamente comunicati all'Associazione, la quale, in caso di riscontri negativi, ha trenta giorni di tempo per controdedurre; delle spiegazioni fornite si terrà conto in sede di eventuale mancato rinnovo della convenzione o di sua anticipata risoluzione.

## **ARTICOLO 6**

*(Durata del rapporto convenzionale, cause e modalità di sua risoluzione)*

1. Il rapporto nascente dalla presente convenzione ha durata triennale, decorre dal \_\_\_\_ \_\_\_\_\_, e cessa naturalmente alla sua scadenza, senza necessità di formali disdette.
2. Alla scadenza del triennio la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.
3. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore Generale, in caso di:
  - a) gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
  - b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato;
  - c) gravi violazioni del Regolamento.
4. La convenzione decade automaticamente:
  - a) se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal Registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al Registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale;
  - b) se l'Associazione non assolve all'onere formativo nei confronti di un numero rilevante di propri volontari associati ammessi a prestare servizio all'interno dell'Azienda, nel termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento.
5. In caso di sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le

Associazioni di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, conseguente, fra l'altro, al mancato rinnovo da parte dell'Associazione delle coperture assicurative dei propri aderenti, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.

6. Le parti hanno comunque, in ogni momento, facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R., a firma del rispettivo legale rappresentante.
7. In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di volontariato compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

## **ARTICOLO 7**

*(Potere di vigilanza generale della Giunta Regionale)*

1. Oltre che alle verifiche e ai controlli posti in essere dall'Azienda ai sensi dell'art. 5, l'Associazione è soggetta al potere di vigilanza generale della Giunta Regionale del Veneto di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, con possibilità per la stessa di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della legge citata.
2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda segnala all'ente locale competente per territorio (Comune/Provincia in cui l'Associazione ha sede) ogni circostanza che possa influire sull'esercizio del potere di vigilanza predetto.

## **ARTICOLO 8**

*(Tutela della riservatezza degli utenti)*

1. L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall'Azienda per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.
2. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

## **ARTICOLO 9**

*(Controversie)*

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria al Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato istituito dall'art. 9 del Regolamento, il quale in tale occasione è integrato da un rappresentante dell'Associazione interessata.

2. La disposizione di cui al primo comma non pregiudica in alcun modo il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali, qualora la soluzione raggiunta in seno al Comitato fosse ritenuta non soddisfacente.

## **ARTICOLO 10**

*(Oneri e spese)*

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/91:
  - a) la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
  - b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.
2. Eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi retribuiti dall'Associazione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono rese per conto dell'Associazione stessa, sulla base di un rapporto intercorrente unicamente con essa.
3. La eventuale concessione di spazi a favore delle Associazioni, secondo la previsione dell'art. 1, comma 5, è rimessa ad apposito, separato, atto.

## **ARTICOLO 11**

*(Norma finale)*

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla DDG n. 2031/08, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto, formato da n. \_\_\_\_ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA  
IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ASSOCIAZIONE  
\_\_\_\_\_ ONLUS  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_